

**Statuto dell'Associazione degli autisti professionali Svizzeri
(Schweizer Berufsfahrer)
SEZIONE TICINO – MOESANO**

I NOME, SEDE, SCOPO

- Art. 1 L'Associazione degli autisti professionali Svizzeri (Schweizer Berufsfahrer) Sezione Ticino-Moesano, in seguito chiamata Associazione, è una società, aconfessionale e politicamente libera, secondo Art. 60 ff del Codice civile Svizzero.
- Art. 2 La sede della sezione è situata presso il domicilio del Presidente.
- Art. 3 La sezione è membro del Unione centrale Routiers Suisses con sede a Echandens. Lo scopo è identico a quello del unione centrale e più precisamente:
- a) Tutelare gli interessi degli autisti di professione e del trasporto sulla strada.
 - b) Promuovere la collegialità e dell'aiuto reciproco dei membri.
 - c) Promuovere la formazione continua degli autisti di professione.

II APPARTENENZA

- Art. 4 La sezione è composta di:
- a) Membri attivi
 - Autisti di professione che sono in possesso della licenza da condurre per mezzi pesanti oppure per altre categorie, a condizione che i trasporti effettuati siano di professione.
 - Apprendisti autista di camion (esonerati dal pagamento della quota sezionale).
 - b) Membri passivi
 - Amici
 - Amici commerciali
 - Relais (proprietari, gerenti o direttori di trattorie, ristoranti o alberghi)
 - c) Senior
 - Persone che sono state membro del unione Routiers Suisses per almeno 15 anni e che hanno un'età minima di 65 anni (pagano la metà della quota sezionale).
 - d) Soci onorari (esonerati dal pagamento della quota sezionale)
- Art. 5 L'appartenenza è considerata terminata nei seguenti casi:
- a) Uscita
 - Disdetta per iscritto al Segretariato generale dei Routiers Suisses oppure al Presidente sezionale, entro il 30 settembre per la fine dell'anno civile.
 - b) Decesso
 - c) Esclusione (motivi gravi, mancato pagamento della quota sociale, ecc.)
- Art. 6 I membri sono tenuti a pagare all' unione Routiers Suisses una quota annua. L'assemblea generale della sezione stabilisce l'importo per la quota sezionale, anticipatamente per l'anno che viene. Il pagamento della quota sezionale è facoltativo.
- Art. 7 La sezione risponde da sola di tutti debiti con il proprio patrimonio.

III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 Assemblea generale

- a) Il consiglio direttivo annuncia l'assemblea generale ordinaria con un preavviso di almeno 3 settimane. L'assemblea generale ordinaria si svolge entro e non oltre il 30 aprile.
- b) Un'assemblea generale straordinaria può essere annunciata dal consiglio direttivo oppure se viene richiesta da un quinto dei membri.
- c) Per elezioni e votazioni, per i quali il presente statuto non prevede delle regole particolari, fa stato la maggioranza relativa. In casi di parità di voti deciderà il Presidente.
- d) Competenze:
 - Elezione del Presidente e dei membri del consiglio direttivo
 - Elezione del revisore
 - Elezione del membro e del suo sostituto del consiglio centrale (Zentralverband)
 - Approvazione del bilancio e conto economico
 - Approvazione del rapporto annuo e del programma d'attività
 - Definizione della quota sezionale
 - Modifiche dello statuto
 - Denominazione dei soci onorari
 - Istanze dei membri e del consiglio direttivo
- e) Eventuali istanze dei membri devono essere inoltrati per iscritto al consiglio direttivo, al più tardi 15 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 9 Consiglio direttivo della sezione

- a) Il consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri. I membri del consiglio direttivo vengono eletti dall'assemblea generale per un periodo di 3 anni. I membri del consiglio direttivo già attivi possono essere rieletti.
- b) Doveri e competenze
 - Gestione degli affari della sezione
 - Rappresenta la sezione verso l'esterno
 - Gestione del patrimonio della sezione
 - Preparazione ed organizzazione delle assemblee
 - Gestione dei membri
 - Limite di spesa annua CHF 2,000.--
 - Firma collettiva del presidente con il segretario
 - Il Presidente conduce le assemblee e sedute. Egli redige il rapporto annuo ed ha la supervisione degli affari. Il Vice-presidente supplisce il Presidente nel caso fosse impedito.

Art. 10 Revisori

- a) L'assemblea generale elegge 2 revisori dei conti per la durata di 2 anni. I revisori possono essere rieletti.
- b) I revisori esaminano bilancio e conto economico e presentano un rapporto orale o per iscritto durante l'assemblea generale.
- d) I qualsiasi momento, i revisori hanno il diritto di visionare la contabilità della sezione.

IV MEZZI FINANZIARI

Art. 11 I mezzi finanziari della sezione provengono da:

- a) Quote sezionali
- b) Rimborso del Zentralverband Routiers Suisses
- c) Donazioni
- d) Ricavo da interessi
- e) Altri ricavi

V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Per la riedizione o modifica dello statuto sono necessari i due terzi dei voti.

Art. 13 Per lo scioglimento della sezione sono necessari i tre quarti dei voti dei membri presenti dell'assemblea generale. In caso di scioglimento della sezione, l'intero patrimonio della sezione dovrà essere versato al Zentralverband Routiers Suisses per la gestione. Se entro 5 anni dallo scioglimento dovesse essere costituita una nuova sezione Ticino-Moesano, il "vecchio" patrimonio verrebbe trasferito alla nuova sezione Ticino-Moesano. Dopo 5 anni dallo scioglimento della sezione e senza costituzione di una nuova sezione, il patrimonio verrà rilasciato al Zentralverband Routiers Suisses.

Art. 14 Il foro competente per eventuali querele tra la sezione ed i suoi membri è Bellinzona.

Art. 15 L'anno d'esercizio comincia al 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno civile.

Art. 16 Per tutte le eventualità non specificate nel presente statuto, fanno stato lo statuto dell'Associazione degli autisti Svizzeri nonché le disposizioni della Legge Svizzera.

Art. 17 Il presente statuto è stato approvato e messo in vigore dall'assemblea generale del 11.04.10.

Ticino, 11 aprile 2010

Il Presidente

Il Segretario

.....
Patrick Balmelli

.....
Manuela Egger